

ACCORDO CONTRATTUALE

(DGRM 1221/15, det. 278DGASUR/16 e det. 712DGASUR del 23/11/16)

TRA

L'ASUR Marche con sede in Ancona, Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona, P.I.02175860424, rappresentata dal Dr. Giovanni Fiorenzuolo Direttore della Area Vasta n. 1 di Fano (PU), giusta delega rilasciata dal Direttore Generale dell'ASUR Marche Dr. Alessandro Marini

E

La Società Cooperativa Sociale L'IMPREVISTO a.r.l. onlus, nella persona del suo legale rappresentante dr. Silvio Cattarina, che interviene nel presente atto per conto della Comunità Terapeutica Educativa – CTE - con sede operativa in Strada delle Marche 69, 71 e 71 bis – Pesaro (PU) ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata con Decreto n. 149/ACR del 25/03/2015, senza fine di lucro, per l'erogazione di prestazioni di cura e riabilitazione ed educativo-assistenziali di persone con dipendenze patologiche maggiorenni e minorenni in regime residenziale per un numero di posti convenzionati pari a n. 32 unità di cui 24 per minorenni ed 8 per maggiorenni;

PREMESSO

- che con Accordo Quadro – tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA), l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche – del 22/02/2016, è stata definita la spesa pluriennale regionale per l'assistenza presso Strutture residenziali e semiresidenziali relativa al periodo 2015/2017;
- che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti minorenni e maggiorenni con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale (o in forma semiresidenziale);
- che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso:



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'Ente accreditato, avviene sulla base della richiesta della AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI).

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra Sede operativa della stessa Associazione o Cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della Regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fini della necessaria formulazione del Programma terapeutico.

In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte della AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) del DDP ha elaborato il Programma terapeutico.

L'ammissione alla Sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede rispetto, Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura

In adempimento alle inazioni contenute nella DGRM Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali e organizzativi per il funzionamento dei DDP dell'ASUR*), e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) ai fini dell'inserimento presso la Struttura Comunità Terapeutica Educativa – CTE - per la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad una équipe multi-professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del DDP dell'Area Vasta n. 1, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle Strutture pubbliche e del privato sociale.

La Sede operativa, per ciascun soggetto inserito, provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del STDP, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.



Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella Struttura.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella Struttura.

Articolo 3 – Consenso informato

E' dovuta una specifica informativa, da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore-amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato allegato al presente atto.

Articolo 4 – Verifiche periodiche

L'STDP verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'équipe multi-professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la Sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'équipe multi-professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una Sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal STDP territorialmente competente.

Articolo 5 – Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenze, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della Sede operativa e quelli del STDP di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La Sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al STDP di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

Articolo 6 – Formazione

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L'ASUR Area Vasta n. 1 dà comunicazione alla Sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.



Alla Sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla Sede operativa è data comunicazione all'Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il numero di posti letto sono definiti dall'ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali

La retta per l'ammissione dei soggetti alla Sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell'ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per l'anno 2015 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1245 del 06/08/2012 da intendersi IVA 4% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a strutture classificate come segue:

- pedagogico riabilitative;
- terapeutico riabilitative;
- per utenti con doppia diagnosi;
- per minorenni;
- semiresidenziale.

Si riportano per cui le rette giornaliere riferite alla classificazione della Sede operativa:

Tipologia della Struttura	Retta anno 2015
Residenziale Terapeutico Riabilitativa	€ 85,45 + IVA 4%

Tipologia della Struttura	Retta anno 2015
Residenziale per minorenni	€ 90,00 + IVA 4%

Per gli anni 2016-17 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM n. 1221 del 30/12/2015 da intendersi **IVA 5%** esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a Strutture classificate come segue:

STD1 – Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti:

- ✓ STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbilità psichiatrica
- ✓ STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni
- ✓ STD1C Comunità residenziale per minorenni

STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti:

- ✓ STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)

STD3 – Strutture residenziali per tossicodipendenti:

- ✓ STD3 Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)

STD4 – Gruppi appartamento

CDT – Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche:

- ✓ CDT1 Strutture semiresidenziali terapeutiche – Centro Diurno Terapeutico.

Si riportano di seguito le rette giornaliere riferite alla classificazione della Struttura di riferimento tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l'Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36h/sett.; UE 2/3 = 24h/sett.; UE 1/2 = 18h/sett.; UE 1/6 = 6h/sett.; UE 1/9 = 4h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

STD2 Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti

STD2 Comunità residenziale terapeutica
(max 24 mesi)

Definizione generale: Comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.

Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcool e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti o svolga funzioni di COD/centro crisi.	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2 + 1 ogni 8 pazienti	

STD1 Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti

STD1C Comunità residenziale per minorenni

Definizione generale: comunità residenziale specialistica per minorenni che usano o abusano di sostanze, con gestione problematica e/o in trattamento medico/psicoterapico.

Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.

	Unità equivalente	tariffa
--	-------------------	---------

Responsabile di programma: psicologo	1	€ 90,00
Medico psichiatra	1/18	
Psicologo	Almeno 2/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 1 + 1 ogni 4 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1	
Totale operatori	Almeno 8	

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella Sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1221 del 30/12/2015.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle Strutture accreditate deve essere assestato dall'Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

Per periodi di assenza del soggetto dalla Sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa, come previsto nell'Accordo tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT), il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), firmato il 29/10/2009. Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla Sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Articolo 9 – Trasmissione di dati informativi

La sede operativa si impegna a trasmettere al STDP territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990 n. 448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "file R" già in uso in questa Regione.

Articolo 10 – Tutela della Privacy

La Struttura è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza del presente Accordo contrattuale, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul DLgs n. 196/03 e s.m.i. – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

Preventivamente alla stipula del presente atto, la Struttura provvede a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare, a cura dell'ASUR delle Marche, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali comunicati e condivisi ai sensi del sopra citato Decreto per le finalità espresse negli artt. 1), 2), 4), 5) del presente accordo.

All'atto della nomina saranno declinate le responsabilità e gli adempimenti posti a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sopra richiamata.

Articolo 11 – Inadempienze

Eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale da parte della Sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'Area Vasta n. 1, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la Sede operativa. Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente accordo contrattuale a seguito di reiterare inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi o per gravi inosservanze della vigente normativa.

Articolo 12 – Durata dell'Accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha validità triennale dal 01/01/2015 al 31/12/2017, salvo quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 13.

Articolo 13 – Recesso

Il recesso è possibile da entrambe le parti; va comunicato dalla parte che intende avvalersene con un preavviso di 60 giorno con lettera Raccomandata A.R..



Articolo 14 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione del presente accordo contrattuale, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in accordo tra le parti ed, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

Articolo 15 – Effetti dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal D:lgs 502/92 e s.m.i.. L'Accordo viene comunicato, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispose l'elenco nazionale, curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in Pesaro il 23/11/16

Per l'Imprevisto Società Coop. Sociale
II PRESIDENTE
Dott. Silvio Cattarina



per l'ASUR Marche Area Vasta n. 1
IL DIRETTORE
Dr. Giovanni Fiorenzuolo